

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 33

18 ottobre 2005

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE ZANCA

DISCIPLINA DELLE UNIONI DI FATTO

Oggetto consiliare n. 568

RELAZIONE

L'affermarsi di nuove culture e costumi di vita, ha fatto sì che gli ultimi decenni abbiano coinciso, non solo nel nostro Paese, con un progressivo e sostanziale modificarsi dei rapporti interpersonali e delle forme di convivenza, dando così vita al sempre più diffuso e praticato fenomeno delle unioni di fatto.

La domanda di formalizzare modalità di convivenza che si collocano al di fuori del matrimonio è oggi quindi largamente presente nella nostra società ed esige forme di disciplina tali da consentire ai cittadini scelte libere ed autonome di organizzazione della propria vita in forme che trovino un giusto riconoscimento da parte dello Stato.

La disciplina delle unioni di fatto, contenuta in questa Proposta di legge alle Camere, tende gradualmente ad uniformare la legislazione italiana alle risoluzioni adottate in materia dall'Unione Europea, alle raccomandazioni da questa rivolte agli Stati membri per l'adozione di norme volte a tutelare l'antidiscriminazione tra le persone e ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

La Proposta di legge che presento non vuole mettere in discussione il matrimonio quale valore positivo di scelte libere e consapevoli nè modificarne la disciplina così come è oggi regolata dalla legislazione italiana.

Nemmeno vuole intervenire sulla condizione della natura giuridica dei figli o nel merito della disciplina che regola l'adozione dei minori e non equipara i componenti di una unione di fatto ai coniugi, se non in casi particolari quali quelli relativi alla materia successoria, al diritto di abitazione, all'obbligo della reciproca assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza sociale, all'applicazione delle norme penali.

Ci si propone più semplicemente, sulla base dei principi di uguaglianza e pari dignità sanciti dalla Corte Costituzionale, di assicurare in piena libertà ai cittadini stabilmente conviventi l'assetto che intendono dare al loro rapporto di unione, rimuovendo gli ostacoli che attualmente escludono le coppie di fatto da alcuni basilari diritti quali quelli di subentrare in caso di morte dell'uno o dell'altro nella titolarità del contratto di affitto o quello di lasciare il proprio patrimonio in eredità alla persona con la quale si è condivisa l'esistenza o un lungo tratto di essa.

Sulla base di queste considerazioni la presente Proposta di legge alle Camere intende, sul modello di collaudate normative già presenti in molti Paesi Europei, offrire una risposta ad una domanda che si è fatta sempre più largamente diffusa e che coinvolge un numero crescente di cittadini soprattutto tra le nuove o più giovani generazioni che rappresentano il futuro del Paese.

In questo quadro l'unione di fatto tra due persone che vogliono veder riconosciuta dallo Stato la loro convivenza e fruirne degli effetti, ubbidisce a regole semplici e precise che si basano essenzialmente sulla stipula di un accordo tra i contraenti che predetermini gli aspetti patrimoniali e non, e gli eventuali effetti provocati dal venir meno dell'unione.

Le disposizioni contenute nell'atto costitutivo possono infatti limitarsi al solo periodo di durata dell'unione ma anche estendersi a quello successivo alla sua cessazione con la previsione che se nell'atto stesso nulla è scritto – nulla è dovuto.

I requisiti ai quali un'unione di fatto deve rispondere sono

tre e riguardano le condizioni dei contraenti al momento della stipula dell'atto costitutivo.

Tali requisiti richiedono che le due persone debbono essere maggiorenni, che non siano legate in matrimonio tra loro o con altre persone, che non abbiano sottoscritto accordi con altri per la costituzione di una unione di fatto.

Questa Proposta di legge alle Camere attribuisce un'importanza fondamentale all'accordo costitutivo che dell'unione di fatto ne rappresenta il cardine basilare e non minore rilievo assegna alla questione della eventuale cessazione dell'unione stessa, sia quando questa si esprima per volontà di uno dei due partners sia quando la proposta avvenga consensualmente.

A tal riguardo è previsto che dal momento della richiesta di scioglimento dell'unione in entrambe le forme sopra indicate decorra un lasso di tempo di riflessione ragionevolmente sufficiente prima che l'ufficiale di Stato Civile proceda a dichiarare sciolta l'unione e tutti i suoi effetti.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1***Unioni di fatto*

1. Fuori dei casi previsti dal Titolo VI del Libro I del Codice Civile, due persone maggiorenni, non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune e costituire una unione di fatto.

Art. 2*Contenuto dell'accordo costitutivo*

1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:

- a) la generalità dei contraenti e ogni altro elemento di identificazione;
- b) la dichiarazione esplicita di volere costituire una unione di fatto;
- c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.

2. L'accordo costitutivo di cui al comma 1 può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.

Art. 3*Presentazione dell'accordo costitutivo*

1. L'accordo costitutivo è presentato dai due contraenti, alla presenza di due testimoni, al Sindaco del Comune di residenza di uno dei contraenti.

2. Il Sindaco o l'Ufficiale di Stato civile, verificata la volontà delle parti, annota l'accordo nel registro dello Stato civile.

Art. 4*Successione*

1. In tema di successione, se non è disposto diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2, la posizione dei contraenti l'unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.

2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti.

Art. 5*Diritto all'abitazione*

1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell'unione di fatto, ovvero di decesso di uno dei due contraenti che risulti locatario dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.

2. L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, contributi ed altre agevolazioni per l'acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'edilizia popolare.

Art. 6*Lavoro e previdenza*

1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione delle norme, dei contratti e delle disposizioni di legge e di regolamento riguardanti il lavoro e il sistema previdenziale.

Art. 7*Assistenza e decisioni in caso di morte*

1. In assenza di una diversa volontà espressa da uno dei contraenti dell'unione di fatto, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l'altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresi i poteri di decisione per quanto attiene la donazione di organi.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.

Art. 8*Facilitazioni e accesso ai servizi*

1. Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per quanto attiene l'applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi.

Art. 9*Norme penali*

1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di norme penali e di procedura penale.

Art. 10*Nascita di figli*

1. Se dai contraenti di una unione di fatto nascono figli,

la loro paternità è attribuita al componente maschio della stessa purchè al momento della nascita siano trascorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell'accordo di cui all'articolo 2 e, in caso di scioglimento dell'unione, non siano trascorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all'articolo 13.

Art. 11

Successione dei figli

1. La successione dei figli nati nell'ambito di una unione di fatto è regolata dalle norme sulla successione dei figli legittimi.

Art. 12

Modifica della regolamentazione dell'accordo costitutivo

1. I rapporti definiti nell'accordo costitutivo l'unione di fatto, di cui all'articolo 2, possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contraenti dell'unione di fatto redigono l'atto con il quale modificano l'accordo precedentemente stipulato e lo presentano all'ufficiale di Stato civile del Comune in cui è stato presentato l'accordo, il quale provvede ad annotarlo nel registro dello Stato civile dandovi effetto immediato.

Art. 13

Scioglimento dell'unione di fatto

1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i contraenti, l'unione di fatto si scioglie per volontà anche di un solo contraente.

2. La dichiarazione con la quale uno od entrambi i contraenti consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione di fatto è presentata all'ufficiale di Stato civile del Comune ove l'unione è stata annotata.

3. L'ufficiale di Stato civile convoca i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.

4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno

dei due contraenti si presenta alla convocazione dell'ufficiale di Stato civile e conferma la volontà di porre fine all'unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel registro dello Stato civile.

5. Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione dell'ufficiale di Stato civile senza addurre alcun legittimo impedimento, l'unione resta valida, e a ciascun dei contraenti è inflitta la sanzione amministrativa di Euro 1.000. Parimenti è inflitta la sanzione di Euro 1.000 al contraente che abbia presentato dichiarazione di scioglimento e non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione dell'ufficiale di Stato civile.

Art. 14

Decorrenza degli effetti dello scioglimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, l'unione di fatto si considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal giorno in cui uno ed entrambi i contraenti hanno presentato all'ufficiale di Stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello scioglimento.

Art. 15

Obblighi successivi allo scioglimento dell'unione di fatto

1. I rapporti tra i soggetti che hanno sciolto un'unione di fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in conformità dell'accordo costitutivo dell'unione stessa o dalle modifiche intervenute successivamente. In mancanza di specifiche espressioni di volontà contenute nell'accordo costitutivo non derivano, per l'effetto della sola esistenza dell'unione di fatto, obblighi patrimoniali e non patrimoniali per alcuno dei contraenti.

Art. 16

Disposizioni in materia fiscale

1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche giudiziari, assunti in applicazione della presente legge sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma di imposizione fiscale.

